

REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando che il regime in vigore prevede il versamento, in due pagamenti trimestrali, di un anticipo sull'aiuto al magazzinaggio e che, ai fini, da un lato, della semplificazione amministrativa e, dall'altro, di una maggiore efficacia della misura, è opportuno dare la facoltà agli Stati membri di versare un solo anticipo sull'aiuto al magazzinaggio fin dall'inizio della campagna, dietro costituzione delle necessarie cauzioni; che è necessario che questo provvedimento acquisti efficacia il 1° giugno del periodo di conclusione dei contratti per la campagna 1992/1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione⁽¹⁾ è modificato come segue:

« 2. I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine ottengono, a loro richiesta, l'anticipo dell'aiuto calcolato al momento della conclusione del contratto, previa costituzione, a favore dell'organismo d'intervento, di una cauzione di importo pari al 110 % dell'importo dell'aiuto.

L'anticipo è versato entro 3 mesi dalla presentazione della prova della costituzione della cauzione.

Il versamento del saldo è effettuato al più tardi 3 mesi dopo la data di scadenza del contratto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 21. 3. 1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.